

L.R. 24/1999, n. 24, art. 16

B.U.R. 11/4/2001, n. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2001, n. 088/Pres.

**Regolamento del Fondo Sociale dell'A.T.E.R. di Trieste
(Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - articolo 16).**

Art. 1
(Costituzione)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 è costituito il Fondo Sociale per la Provincia di Trieste.

Art. 2
(Risorse)

1. Il Fondo Sociale è alimentato con finanziamenti periodicamente stanziati dai seguenti soggetti:

- l'A.T.E.R. della Provincia di Trieste;
- i Comuni della Provincia di Trieste in cui sono ubicati alloggi di edilizia sovvenzionata in proprietà od in gestione dell'A.T.E.R.;
- la Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Di norma l'assegnazione delle risorse, quantificate su base annua, da parte dei vari soggetti ha periodicità biennale, coincidente con quella del Piano Finanziario di cui all'articolo 65, comma 5°, della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale n. 24/1999, mentre l'erogazione e l'utilizzo avviene per ciascun esercizio.

3. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti assegnano risorse, su base annua, non inferiori al 10% dell'importo per ICI pagato dall'A.T.E.R. nell'ultimo periodo utile d'imposta. Per i Comuni in cui l'A.T.E.R. non ha alloggi in proprietà, le risorse in argomento sono assegnate dall'Amministrazione comunale.

4. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti assegnano risorse concordando l'importo con l'A.T.E.R..

5. L'A.T.E.R. assegna risorse, su base annua, non inferiori al 50% di quelle assegnate dai Comuni nel medesimo periodo.

6. La Regione provvede con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel proprio bilancio, così come previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 24/1999.

Art. 3
(Utilizzo)

1. Le risorse provenienti dalla Regione vengono utilizzate dall'A.T.E.R. per le finalità di cui all'articolo 65, comma 1°, lettera c), della legge regionale n. 75/1982 e quindi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nell'ambito delle predette finalità, la Regione dispone in ordine alla destinazione delle risorse in questione con il provvedimento di concessione del finanziamento.

2. Le risorse provenienti da ciascun Comune e la proporzionale quota dell'A.T.E.R. sono utilizzate a favore di utenti di edilizia sovvenzionata residenti nel corrispondente Comune per il pagamento totale o parziale di quanto dovuto all'A.T.E.R. per canoni di locazione e rimborso spese reversibili, comprese eventuali morosità pregresse.

3. L'individuazione dei soggetti beneficiari e la quantificazione del beneficio, entro le risorse disponibili per ciascun Comune, avvengono a cura delle singole Amministrazioni Comunali in base a motivate situazioni di difficoltà socioeconomica. Non possono in alcun caso essere ammessi ai benefici soggetti che fruiscano di reddito, con riferimento all'ultimo periodo di imposta, superiore al limite di cui all'articolo 61, comma 1°, lettera e) della legge regionale n. 75/1982 o che siano in situazione di revoca per le motivazioni di cui all'articolo 61, comma 1°, lettere a), c) ed f), della medesima legge regionale n. 75/1982.